



TRIBUNALE DI TRANI

Il Giudice

Esaminati gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del IX.VII.XXVIII;

premesse che

con l'atto introduttivo l'attore, esponendo di essere nipote *ab filio* di SEMPRONIO, deceduto il III.IX.XX, lamenta la lesione della legittima spettante al premorto padre (cui sarebbe succeduto per rappresentazione) in quanto con il testamento olografo pubblicato il XVI.IX.XX, l'ascendente paterno avrebbe del tutto estromesso il figlio premorto;

i convenuti si sono costituiti, contestando la ricostruzione dei fatti così come operata dall'attore e, nella sola parte espositiva della comparsa, hanno rappresentato la volontà di spiegare domanda riconvenzionale;

è stata disposta Ctu tecnica a mezzo dell'ing. MEVIO, il quale, anche a seguito della relazione integrativa, ha provveduto alla ricostruzione del patrimonio ereditario, ricomprendendovi sia i beni mobili che gli immobili, e ha elaborato più soluzioni di divisione;

più volte le parti hanno tentato di addivenire ad un esito bonario dell'annosa vicenda, come risulta dai verbali di udienza del VI.VII.XXV (in cui i convenuti si dichiaravano disposti a definire stragiudizialmente la vertenza); dell'I.X.XXV in cui i soli convenuti accettavano il progetto di distribuzione formulato dal consulente tecnico, del XXV.VII.XXVII in cui i convenuti aderivano alla proposta B4;

con ordinanza del XIV.V.XXVIII, il Giudice, sulla scorta della natura della controversia e tenuto conto degli stretti rapporti di parentela esistenti, ha invitato, ancora una volta, le parti a scambiarsi proposte transattive, anche al fine di indurre le stesse ad intraprendere un proficuo percorso conciliativo;

le proposte scambiate appaiono di gran lunga divergenti;

considerato che

come emerge dagli atti e, in particolare dalla consulenza tecnica espletata in corso di giudizio, le disposizioni testamentarie del *de cuius* appaiono lesive dei diritti dell'attore legittimario;

tenuto conto, altresì, delle spese sostenute anticipate dai coeredi e delle donazioni indirette che il *de cuius* ha fatto in vita a favore di taluno dei legittimari;

tenuto conto dei rapporti di stretta parentela esistenti tra le parti e della volontà espressa dal *de cuius* SEMPRONIO nel testamento del XX.IX.XIX, in cui ha manifestato gratitudine ai due figli CAIA e PETRONIO per i servizi resi;

stante altresì l'opportunità di ridurre i costi derivanti dal prosieguo del giudizio nonché gli indiscutibili vantaggi economici a tutte le parti del giudizio (soprattutto in punto di riduzione degli eventuali oneri per accessori che maturerebbero sulla sorte capitale sino al dì della pronuncia della sentenza di merito, non emettibile a breve, visto il carico del ruolo);

evidenziato, inoltre, alle parti il coordinamento con l'art.91 cpc, secondo cui il giudice, *“se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”*;

P.Q.M.

Formula la seguente proposta transattiva/conciliativa:

- scioglimento della comunione;
- assegnazione dell'intero immobile (comprensivo anche della ½ indivisa della genitrice POPPEA) sito in MALAGA alla Via Gesso n. 3 a CAIA la quale dovrà versare a ciascuno degli altri coeredi € 11.920,00 a titolo di conguaglio;
- assegnazione dell'intero fondo rustico sito in MALAGA alla Contrada Secchio a PETRONIO, con conguaglio a favore degli altri coeredi della somma di € 1.873,77;
- pagamento delle spese di Ctu in quote uguali fra le parti;
- rinuncia dell'attore all'azione;
- rinuncia dei convenuti- attori in riconvenzionale alla domanda riconvenzionale;
- compensazione integrale delle spese ed onorari del giudizio.

Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l'udienza del XV.XI.XXVIII e, a tal fine, invita i difensori a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti alla predetta udienza potranno riportare a verbale le loro posizioni, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione della condotta processuale, ai sensi dell'art. 91 III co c.p.c ovvero per l'equa riparazione e art. 96 III co. c.p.c.

Trani, xxxxx

Il Giudice

GGGGG